



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

SEZIONE I
IL PRESIDENTE

VISTI l'art. 31, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, in GURI n. 70 del 17 marzo 2020, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTE le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, pubblicate sul sito internet della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, dall' 8 marzo 2020 al 15 aprile 2020 inclusi, *“tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva”*;

CONSIDERATO che, per effetto di tale disposizione e di quella in precedenza dettata dall'art. 3, comma 1, del d.l. n. 11 dell'8 marzo 2020, sono state rinviate d'ufficio le udienze pubbliche e camerali fissate, per la Sezione I, il 18 marzo e il 1 aprile 2020;

CONSIDERATO che occorre quindi disporre una nuova programmazione per la decisione delle questioni che avrebbero dovuto essere trattate nelle udienze e nelle camere di consiglio fissate per il 18 marzo e per il 1 aprile 2020 nonché per gli affari cautelari pendenti;

VISTE le disposizioni di cui al comma 1 del citato art. 84 del d.l. n. 18 del 2020 riguardanti la trattazione e la decisione delle istanze cautelari;

FATTI SALVI ulteriori provvedimenti in relazione alla evoluzione della situazione emergenziale.

DECRETA

Art.1

1. Sono dettate le seguenti regole per la trattazione dei ricorsi:

A) Udienze pubbliche:

- le cause che avrebbero dovuto essere trattate nelle udienze pubbliche del 18 marzo e del 1 aprile sono rinviate rispettivamente alle udienze del 9 giugno e del 24 giugno 2020, fatta eccezione per quanto indicato al successivo alinea;

- sono rinviati alla udienza del 20 maggio 2020 i ricorsi in materia di appalti o con rito accelerato già fissati alle udienze pubbliche del 18 marzo e del 1 aprile 2020.

B) Camere di consiglio cautelari:

- le domande cautelari, già fissate alle camere di consiglio del 18 marzo e del 1 aprile 2020, sono decise con decreto monocratico, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, e saranno trattate in sede collegiale nella camera di consiglio del 22 aprile 2020;

- le domande cautelari per le quali alla data odierna non sia ancora stata fissata la trattazione, così come quelle che perverranno successivamente, saranno parimenti decise con decreto monocratico, nel rispetto dei termini di cui all'art. 55, comma 5, del c.p.a., previo avviso di cortesia alle parti costituite, con trattazione collegiale nella camera di consiglio del 22 aprile 2020 o, se necessario per il rispetto dei termini, in camera di consiglio successiva;

- l'assegnazione dei ricorsi ai singoli magistrati avverrà secondo i criteri e le modalità previste dal Consiglio di Presidenza della G.A., privilegiandosi il criterio dell'ordine cronologico dei ricorsi e seguendo l'ordine di ruolo, ad eccezione di quelle cause provenienti da udienze precedenti e già assegnate per la camera di consiglio ad uno dei giudici del collegio; l'assegnazione fatta dal Presidente al singolo magistrato per la trattazione collegiale del ricorso comporta anche la delega al magistrato ad emanare il decreto monocratico di cui al precedente alinea;

- le istanze di misure cautelari monocratiche espressamente proposte ai sensi dell'art. 56 del codice del processo amministrativo rimangono di norma riservate al Presidente della Sezione;
- i decreti monocratici presidenziali non trattati dal collegio nella camera di consiglio soppresse restano efficaci, in deroga all'articolo 56, comma 4, del c.p.a., fino alla trattazione collegiale.

C) Riti speciali camerali (accesso, silenzio, ottemperanza):

- i ricorsi già fissati alla camera di consiglio del 18 marzo saranno trattati nella camera di consiglio del 22 aprile;
- i ricorsi già fissati alla camera di consiglio del 1 aprile saranno trattati nella camera di consiglio del 6 maggio;
- i ricorsi già fissati per la trattazione nelle camere di consiglio del 22 aprile e in quelle successive saranno regolarmente trattati nelle date indicate;
- i ricorsi per i quali non è stata già fissata una data di trattazione saranno trattati in camere di consiglio successive, a partire dal 20 maggio.

ART. 2

1. Il Segretario Generale del T.A.R. provvede a comunicare il presente decreto:
 - al Presidente della Sezione II;
 - ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti.
2. Il Segretario Generale provvede inoltre a rendere noto il presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa;
3. Il Direttore di Segreteria della Sezione I provvede a dare comunicazione del presente decreto a tutti i magistrati e al personale amministrativo della Sezione.

Il Presidente

D'ALESSIO
DANTE
20.03.2020
14:40:44 UTC